Accordo con il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
A.C. 3418

Dossier n° 535 - Schede di lettura
8 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3418
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	20 dicembre 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, XI Lavoro e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo tra l'Italia e il Canada sostituisce il vigente ***Memorandum* d'intesa bilaterale in materia di un programma di scambi giovanili** (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa **il 18 ottobre 2006**. Il nuovo Accordo intende rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali, migliorando le possibilità di scambio ed esperienze tra i cittadini e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

In particolare la nuova intesa prevede due nuove categorie di partecipanti: ***Young Professional***, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite e l'***International Co-op***, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e nove articoli.

L'art. 1 illustra le **finalità** dell'Accordo, volto a definire i beneficiari, semplificare le procedure, assicurare condizioni di reciprocità e a garantire una continua collaborazione e scambio di informazioni per un'efficace realizzazione dell'Accordo.

L'art. 2 individua le **categorie di cittadin**i italiani e canadesi idonee a beneficiare dell'Accordo. In particolare si tratta di cittadini di entrambi i paesi che intendano viaggiare nel paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o se titolari di un titolo di studio post secondario per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito o studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.

L'art. 3 definisce i **requisiti di idoneità** e la documentazione richiesta per beneficiare

dell'Accordo e in particolare: avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, se non già acquistato, essere in possesso di un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo di residenza nel Paese ospitante, fornire una documentazione che attesti in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali.

L'art. 4 stabilisce la **durata della partecipazione** per cittadini idonei, prevedendo che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno.

L'art. 5 relativo al **rilascio dei documenti** prevede che ciascuna Parte si impegni ad agevolare le procedure di ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e consente ai giovani tra 18 e 35 anni idonei di ottenere un'autorizzazione per svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi (per non più di due partecipazioni autorizzate), anche presso un unico datore di lavoro. In particolare, il paragrafo 2 prevede che il Canada rilasci a cittadini dell'altra Parte idonei una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea o un'Autorizzazione elettronica di viaggio. La lettera di presentazione, rilasciata dai funzionari canadesi cui viene presentata la domanda, dovrà facilitare il permesso di lavoro ai cittadini idonei al momento dell'ingresso nel Paese, essere valida per un periodo massimo di 12 mesi, indicare il periodo di soggiorno autorizzato e specificarne la categoria. Analogamente per Parte italiana, il paragrafo 3, prevede che nel rispetto della legislazione vigente venga rilasciato ai cittadini canadesi idonei un visto valido per un massimo di 12 mesi, nel quale sia indicato il periodo di permanenza e la categoria del soggiorno. Le procedure necessarie per svolgere l'attività lavorativa saranno avviate a seguito dell'arrivo in Italia del titolare del visto; il datore di lavoro comunicherà l'assunzione alle competenti autorità, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana vigente.

Si ricorda che la normativa vigente in materia di ingressi per **vacanze-lavoro** (articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e articolo 40, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) limita, all'interno dei dodici mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un'attività lavorativa a un periodo complessivo di sei mesi, dei quali non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. Tali limiti si intenderanno sostituiti, nei riguardi dei giovani di cittadinanza canadese, con quello previsto dall'Accordo, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'art.5 prevede inoltre per i giovani laureati che vogliano svolgere attività lavorativa, il rilascio del visto per lavoro che sulla base della normativa italiana vigente avverrà tramite rilascio di un apposito permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione nazionale (articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). La norma dispone, tra l'altro, che il **rilascio del visto per lavoro possa avvenire solo previo nulla-osta** al lavoro da parte del competente Sportello unico per l'immigrazione, permettendo così lo svolgimento dei necessari controlli da parte dei soggetti preposti (Questura ed Ispettorato territoriale del lavoro) in un momento antecedente all'ingresso.

L'art. 6 relativo alle **disposizioni generali** ricorda che i beneficiari dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro., le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro. Le Parti si impegnano a sviluppare standard di servizio.

L'art. 7 stabilisce che l'Accordo è applicato dalle parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia all'appartenenza all'Unione europea. Le Parti (paragrafo 2) determinano annualmente, mediante scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini che potrà beneficiare dell'Accordo Viene istituita commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, composta da rappresentanti delle autorità governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo (paragrafo 4).

L'art. 8 riguarda **l'informazione e la promozione** dell'Accordo prevedendo in particolare diffusione sui rispettivi siti internet del governo delle informazioni relative alle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione.

L'art. 9 è relativo alle **disposizioni finali** (Entrata in vigore, Emendamenti, Estinzione, Risoluzione delle controversie e Sospensione). Viene altresì stabilito (paragrafo 3) che all'entrata in vigore dell'Accordo in esame cesserà di produrre effetti il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada in materia di un Programma di scambi giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3418 si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accrodo.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione dlla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dall'attuazione dell'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge, oltre che dalla relazione, è corredato da una relazione tecnica e da un'analisi tecnico normativa.

L'Analisi tecnica precisa che l'Accordo in esame non istituisce strutture nuove o nuovi meccanismi da finanziare, in particolare per quanto riguarda la Commissione di controllo prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, i suoi membri apparterranno al personale dei dicasteri competenti per l'applicazione dell'Accordo (Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e si riuniranno unicamente in video-conferenza, eventualmente coadiuvati dalle rappresentanze diplomatiche in Canada, con l'esclusione di qualsiasi altro compenso aggiuntivo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

ES0367 | Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri | st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939 | CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.